

STORIA DOCUMENTALE DELL' "ASILO S. GIOVANNI" DI ASCOLI SATTRIANO

Documenti riguardanti la storia dell' *Asilo San Giovanni*, in Ascoli Satriano

1. Appunti di memorie storiche dell'Istituto San Giovanni di Ascoli Satriano

Nel luglio 1798 Monsignor Emanuele De Tommasi, Vescovo di Ascoli, fondava in questa città un **Orfanotrofio**, affidandolo a Vergini secolari.

Il detto Orfanotrofio poi passò sotto la direzione e assistenza delle **Suore della Carità**, in forza di un decreto reale del 26 agosto 1853. Venuti meno i mezzi di amministrazione, l'orfanotrofio fu soppresso nel 1925. Nel settembre 1912, la Superiore del tempo, **Sr. Immacolata Fiorioli Della Lena**, vi fondava un **asilo** privato, e poiché accoglieva solo pochi bambini benestanti, lasciando in mezzo alla strada i figli del popolo, tante istanze fece presso il Comune, affinché ottenne che col 1° gennaio 1926 il detto asilo passò alla dipendenza del Municipio, ma la buona e pia superiore non vide l'esito, poiché morì il 3 dicembre 1925. Colse i suoi la sorella gemella, Sr. M.Lercadia, che dall'Educandato di Lucera, in qualità di professoressa di francese e di italiano, passava ad Ascoli a reggere il suddetto Istituto S. Giovanni.

L'asilo venne eretto in Ente morale alla dipendenza del Comune, in novembre del 1927, con ben tre sezioni (ora ne conta quattro). Nel giugno 1933 sorse anche l'Asilo nido e il refettorio materno, che poi fu chiuso per ragioni belliche.

Nei primi tempi, quando le opere erano meno frequenti, le suore prestarono la loro opera con l'assistenza all'Ospedale Civile, e dei malati a domicilio.

Nel 1918-19 con abnegazione totale di se stesse, prestarono anche la loro opera al Lazzaretto, curando i vaiolosi.

Aprirono un laboratorio di maglieria a macchina, che sussiste tutt'ora, per aiutare fanciulle povere.

Si istituì anche una scuola di ricamo per signorine, nella stessa data della fondazione dell'asilo.

Ma l'opera che rifulge di più è il numerosissimo asilo, che grazie all'abnegazione, allo spirito di sacrificio e alla dedizione completa di sé della presente Superiore, sempre come esemplarissima insegnante dell'asilo, collaborata da altre Suore che si son succedute ed alternate per ragioni di ministero. Quante ansie, quante suppliche, quante fatiche, per mettere su l'Istituto, qual'è presentemente, per far risorgere le opere dopo il terremoto, e la guerra.

Ma ora grazie al Cielo, l'Asilo è ben arredato di materiale didattico, museo, divertimenti, ecc.; (poiché ci ha il salto, la giostra, l'altalena, la dondolina ecc) aule ben arredate: in tutto è ben attrezzato in bell'ordine, grazie agli aiuti grandissimi del Comune e del Ministero.

Superiore Sr. Costantina Mascio

2) Regolamento per l'Orfanotrofio di Ascoli diretto dalla Suore della Carità.

Decreto Reale

Ferdinando II, per grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ecc. Duca di Parma, Piacenza, e Castro ecc. Gran Principe Ereditario di Toscana ecc.

Veduto lo avviso della Consulta dei Nostri Reali Domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero, e Real Segreteria di Stato dell'Interno;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Approviamo, che nell'Orfanotrofio di Ascoli in Capitanata siano stabilite due Suore della Carità dell'Istituto di Regina Coeli, con l'obbligo di curare la istruzione della fanciulle, e l'assistenza degli infermi in quell'ospedale civile; e che pel mantenimento di esse sia fissato un articolo di annui ducati 240 nello Stato discusso comunale, giusta la deliberazione decurionale del 24 agosto 1832, e lo avviso del consiglio d'Intendenza del 9 dicembre dello stesso anno.

Art. 2. Il Direttore del nostro Ministero, Real Segreteria di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 26 agosto 1853

Il Direttore del Ministero
R. Segreteria di Stato dell'Interno

Firmato: *Ferdinando*
Il Ministro Segretario di Stato
Presid. del Consiglio dei Ministri

Orfanotrofio di Ascoli - Disposizioni di Santa Visita

L'Orfanotrofio di Ascoli fu fondato da Monsignor D. Emanuele de Tommasiis nel luglio del 1797, e col Real dispaccio dei 15 settembre 1798 venne apposto il reale assenso tanto alla fondazione, ed elezione dell'Orfanotrofio di donzelle povere sotto il titolo di San Giuseppe, di S. Teresa, quanto sulle Regole formate dal divisato Monsignor de Tommasiis. *(nota aggiunta a mano: In tale epoca il Vescovo aveva l'amministrazione di tutti i luoghi pii, che poi l'ha presi il Governo; in forza di detti legati a seconda le fondazioni dovea il Vescovo evogare limosine e maritaggi. Cosa che lo determinarono all'assegnamento dei duc. 300 all'Orfanotrofio).*

Nel 1. Articolo viene stabilito doversi ammettere le zitelle orfane di padre e di madre, colla preferenza sempre delle Ascolane a quelle della Diocesi.

Art. 2°. Trovandosi delle zitelle orfane di padre e di madre esistere meno del numero 12, si supplirà questo con altre orfane di solo padre, e tra queste le più povere, e le più esposte al pericolo, purché non siano viziate, in modo da corrompere le altre. Ben inteso, che nell'ammissione non abbiano meno di sette anni, a causa della poca suscettibilità di apprendere le arti; né più di dodici anni, perché difficilmente si piegherebbero alla disciplina. Questo termine di 12 anni potrà in via eccezionale estendersi sino al quattordicesimo (e non oltre), quante volte forti motivi esigessero questa misericordiosa condescendenza.

Art. 3°. Ricevute che siano le dette orfane vestiranno un abito uniforme nella stoffa e nel colore, come lo somministra il pio luogo.

Art. 4°. Ogni orfana avrà un letto con lenzuola, e coperte corrispondenti.

Art. 4°. Per loro vitto quotidiano ciascuna avrà ventiquattr'once di pane al giorno, ed una minestra con qualche frutto, od ortaggio. Nei soli giorni festivi vi sarà aggiunta una pietanza di carne.

Art. 6°. Le maestre di esso Orfanotrofio dovranno essere zitelle, o vedove.

Art. 7°. Il prezzo che si ritarrà dai lavori di cui si occupano le orfane andrà per due terzi a beneficio del pio luogo, ed un terzo a beneficio delle orfane, tenendosi un conto esatto del lucro di ciascuna di esse, affinché l'attività di qualche figliuola più laboriosa non resti sacrificata alla pigrizia delle altre. Il ritratto poi dei lavori, che va a beneficio dello Stabilimento potrà servire per quelle donzelle che si mariteranno, aggiungendo la somma di ducati 12 come supplemento alla dote che le Ascolane potranno avere dai due maritaggi, che in ogni anno si dispensano dalla cappella di S. Maria del Soccorso di Ascoli.

Delle dodici orfane il Comune ha il diritto di nominarne due.

Il fin qui detto brevemente è tratto dalle regole originali.

Tra le sovrane risoluzioni comunicate a tutti gli Ordinari del Regno al di qua del faro sotto la data de' 25 Luglio 1851 leggesi: "Le elezioni delle Badess, e delle altre ufficiali interne de' conservatori, e dei ritiri di qualunque natura, anche dipendenti dai Consigli degli Ospizi, siano in generale tutte degli Ordinari diocesani; come siano dei medesimi le nomine delle persone ecclesiastiche e laicali inservienti ai conservatori, e ritiri, ed alle chiese dei medesi".

"La disciplina interna di detti luoghi pii, per la parte religiosa e morale appartenga esclusivamente agli Ordinari medesimi".

Di più: con ministeriale de' 23 settembre 1853, secondo ripartimento, n. 1279, venne comunicato agli Ordinari essersi Sua Maestà (DG) degnata ordinare nel Consigno di Stato de' 26 agosto che non possa essere ammessa giovane, o donna nei conservatori, o ritiri di qualunque natura, se non previo il permesso dell'Ordinario, cui spetta esaminare, se la condotta religiosa e morale dell'aspirante il consenta: che il permesso d'uscire temporaneamente dallo stabilimento debba essere dato d'accordo dall'Ordinario diocesano, e dai governatori del pio luogo, dovendosi in caso d'opposizione del primo vietare l'uscita.

Il detto Orfanotrofio in forza del Real Decreto de' 26 Agosto 1853 vien diretto, ed assistito dalla Suore della Carità, alle quali il Comune in virtù del cennato Real Decreto somministra annui duc. 240. Or pel miglior reggimento di esso Orfanotrofio si prescrive quanto segue.

Art. 1°. Nel dormitorio delle ragazze dell'Orfanotrofio via sarà una donna di vita irrepreensibile, che impedisca ogni disordine contrario ai costumi ed alla religione, e vi faccia regnare il silenzio la pulitezza.

Art. 2°. Ogni figliuola dovrà avere un letto separato.

Art. 3°. Tutte le figliuole faranno esattamente la preghiera mattina, e sera. Nella mattina si darà loro mezz'ora di tempo, per rassettare i letti, e pulirsi. Dappoi s'intratteranno per terzo d'ora nel santo esercizio della preghiera, e trovandosi pronto il cappellano ascolteranno la santa Messa, dopo la quale andranno al lavoro.

- 4°. Dall'ora in cui si alzeranno da letto sino a che comincia il lavoro, sarà serbato un perfetto silenzio.
- 5°. I lavori di telaio, ed altri simili che producono un certo spossamento alla macchina, saranno eseguiti di mattina; nelle ore pomeridiane le figliuole si occuperanno a leggere, scrivere, alle regole principali di aritmetica, ed a lavori di minor fatica, come cucire, far calze, ed altri esercizi manuali. Questi lavori si eseguiranno in unica sala, sotto l'immediata vigilanza della Suora.
- 6°. Nel lavoro della mattina sarà serbato un'ora e mezzo di silenzio, ed in quelli del dopo pranzo un'ora; quindi sarà permesso per sollievo dello spirito di cantare qualche canzoncina spirituale, sempre sotto la vigilanza della Suora.
- 7°. Dovendo le orfane andare alla Messa, o al coro per assistere alle funzioni sacre, per la recita del santo Rosario, od altre devozioni, o al refettorio, procederanno sempre a due a due, accompagnate dalla Suora, la quale nella ricreazione, a refettorio, e nei lavori vigilerà sempre perché sia mantenuto l'ordine e la disciplina.
- 8°. Non è permesso ai parenti delle orfane il discorrere coi parenti nello stesso tempo; ma ognuna dev'esser sola, accompagnata dalla Suora, o questa impedita, dalla prefetta; né potrà parlare colle persone permesse dalla regola, oltre un quarto d'ora.
- 11°. La Suora deve accertarsi che la persona con cui parla la figliuola sia la madre il padre o la sorella della medesima. Sarà permesso parlare coi fratelli solamente quando essi saranno in compagnia della madre o del padre, e non mai se si presentassero soli.
- 12°. Quante volte qualcuno volesse contrar matrimonio con una figliuola, dovrà prima parlare coll'Ordinario, colla suora, e con amministratori, e questi poi dovranno trovar modo come fargli vedere la giovane, senza che questa si accorga del fatto. Da poi la Suora sperimenterà la volontà della giovane, e preparato il corredo, e quant'altro sarà preventivamente necessario per la celebrazione del matrimonio, dovrà questo effettuarsi tra quindici giorni, senza che in tal tempo sarà mai permesso ai contraenti di parlarsi, o di vedersi.
- 13°. Nel refettorio sarà osservato perfetto silenzio, il quale verrà dispensato dalla Suora soltanto in qualche giorno di solennità.
- 14°. Il lavoro delle orfane cesserà a 23 ore, e dopo potranno divertirsi decentemente, sempre sotto la vigilanza della Suora.
- 15°. Suonate le ore ventiquattro, e recitato l'*Angelus Domini*, si comincerà il santo Rosario, che sarà seguito da una breve meditazione.
- 16°. Sarà fissato uno o due giorni alla settimana per le confessioni. Un solo confessore approvato dall'Ordinario ascolterà le confessioni di tutte le alunne. Ad ogni sei mesi sarà mandato dal Vescovo un confessore straordinario.
- 17°. In ogni anno si daranno otto giorni di esercizi spirituali.
- 18°. Qualunque orfana si renderà insubordinata alla Suora, o alla prefetta sarà punita col rimanere in ginocchio a refettorio, e col silenzio nell'ora di ricreazione. Se sarà recidiva, sarà punita col digiuno a pane e acqua, e per la successiva ostinazione saranno praticate altre misure di rigore.
- 19°. Se qualche orfana darà il proprio piatto alla compagna che sarà stata messa in penitenza soffrirà essa la stessa pena.
- 20°. La Suora stenderà la sua vigilanza ai regali e ad altra qualunque cosa potesse clandestinamente entrare nel pio luogo.
- 21°. La Suora sarà vigilantissima nell'esaminare qualunque regalo, involto, o derrata che saranno introdotte nel pio luogo, e le sarà lecito frugare dentro qualunque oggetto per iscoprire se vi si nasconda qualche biglietto, od altra cosa clandestina.
- 22°. Da ultimo volendo qualche famiglia benefattrice mantenere una figliuola nell'Orfanotrofio nell'età prescritta di sopra, dovrà pagare non meno di carlini 20 al mese, come finora si è praticato, rimanendo a carico della sudetta famiglia fornirla di vestimenta, di medicine, e di quanto altro potrà occorrere alla medesima, tanto nell'entrata, quanto per tutto il tempo in cui la giovine rimane nello Stabilimento.

Dato dal Palazzo Vescovile di Ascoli addì 30 novembre 1853, in tempo di S. Visita.

Leonardo Vescovo di Ascoli e Cerignola

Roma, 2 VII 1926

Car.ma Figlia in G.Cristo
Sr. M.Leocadia,

Mi è pervenuta copia della Deliberazione Municipale colla richiesta di tre Suore munite dei debiti titoli per l'Asilo.

L'assegno mensile di ciascuna, ammonterebbe a £.300 -. Va bene.

Ma mi dica, e la Sup.ra e la Suora del Laboratorio? a carico di chi? La Congrega di Carità forse?

Il riattamento della Casa, acqua, luce e combustibile - a chi spetterebbe provvedere al Comune od alla Congrega? Ed i medicinali e medico? S'intenda bene, che alle due inservienti dell'Asilo l'Amm.ne inponga, il bucato alle Suore.

Abbia la compiacenza d'interessarsi, più presto che potrà, presso chi crederà opportuno, offrire di rispondere alle domande che Le pongo - e senza le quali, non posso mettere in carta le Convenzioni.

Aspettando fra non molto un Suo caro riscontro La saluto con materno affetto; ed inviando a tutte la mia benedizione mi confermo in Domino.

aff.ima Madre in G.C.
Suor Anna Lapierre

5) COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. NATA 3 AGOSTO 1926

Con la presente scrittura da valere quale atto pubblico, l'Onorevole Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano, presentata dal Signor Sindaco da una parte, e dall'altra la Rev.ma Superiora Generale delle Suore della Carità di S.Vincenzo De'Paoli, Suor Anna Lapierre, con sede Generalizia in Roma, V.S. Maria in Cosmedin, 2, sono addivenuti alla stipulazione del seguente

CONTRATTO:

La sullodata Amministrazione Comunale volendo assumersi in conto proprio il funzionamento dell'Asilo Infantile "Regina Margherita", chiede alla Superiora Generale vi siano designate tre Suore insegnanti, munite dei prescritti titoli di abilitazione professionale, al quale effetto si obbliga di fornire alle Suore:

- a) L'abitazione nel medesimo locale dell'Asilo. perfettamente libera ed indipendente.
- b) Mobilio ed utensili da tavola e da cucina, colla rispettiva manutenzione e rinnovazione.
- c) Combustibile - Illuminazione - Bucato - Medico e medicine.
- d) Biancheria da tavola - da letto e da cucina.
- e) L'Onorario di lire trecento mensili, nette da ogni tassa o ritenuta qualsiasi, per ciascuna Suora.
- f) In caso di morte di qualche Suora, l'Amm/ne dell'Asilo sosterrà le spese di un modesto funerale.
- g) Sarà accordato alle Suore, ogni anno, nella stagione estiva un mese di vacanza e torna opportuno il mese di Agosto.

Sarà in facoltà della Superiora generale di cambiare le Suore quando stimerà opportuno.

La Superiora generale si obbliga alla sua volta:
di dare tre Suore per l'educazione dei bambini che verranno coadivate dalle due inservienti nominate e retribuite dall'Amministrazione.

Nell'accettare le presenti Convenzioni, le Suore rimangono perfettamente libere per tutto quello che riguarda l'osservanza esatta delle proprie Costituzioni.

Quando una delle parti contraenti volesse disdirsi, preverrà l'altra almeno tre mesi prima.

Della presente scrittura firmata dalle parti contraenti, se ne faranno tre copie da rimanere: una presso l'Amministrazione Comunale, un'altra presso la Superiora Generale ed una terza presso la Superiora locale.

(copia conf. orig.)

MUNICIPIO ASCOLI SATRIANO
(Prov. di Foggia)

N. 3465 di protocollo

Addi 16 agosto 1926

Risposta alla nota del 3 agosto 1926

Oggetto: Asilo Infantile "Regina Margherita"

Rev.ma Superiore Generale
dell'Istituto delle Suore della Carità sotto la protezione di S. Vincenzo De Paoli. =
Via Salaria N° 2 (Bocca della Verità)

ROMA

Reverendissima Madre Superiore,
Le chiedo scusa se con ritardo do riscontro alla sua del 3 corrente mese.
Prendo atto della scrittura privata le cui condizioni saranno integralmente accettate.
Peraltro dovendo la Convenzione essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale,
Le assicuro che ciò sarà fatto verso la fine del corrente mese; non prima perchè riesce impossibile indire la convocazione essendo in massima parte i Consiglieri Comunali occupati nei lavori di trebbiatura.

Con perfetta osservanza.

Il Sindaco

6) **Verbale di Deliberazione del Podestà**
Provincia di Foggia **Comune di Ascoli Satriano**
Prot. N. 143

Oggetto: *Regolamento organico per l'Asilo Infantile "Regina Margherita".*

L'anno 1933 (XIII) il giorno diciotto del mese di novembre in Ascoli Satriano, nella sede Comunale.
Il Sig. Avv. De Benedictis Giovanni, Podestà del Comune suddetto, assistito dal Sig. Giuseppe Pasqualone, Segretario Capo del Comune, ha adottato in merito all'indicato oggetto la seguente deliberazione:

- * Considerato che quest'Asilo Infantile "Regina Margherita" è sprovvisto di idoneo regolamento;
- * Ritenuto necessario provvedervi;
- * Lette le leggi che regolano la materia di che trattasi;

= DELIBERA =

Approvare, si come approva, il seguente Regolamento organico:

REGOLAMENTO ORGANICO PER L'ASILO INFANTILE "REGINA MARGHERITA" della Città di
Ascoli Satriano.

%

(continua da pagina 12)

Art. 1 = L'Asilo d'Infanzia ha per iscopo di istruire in ogni giorno dell'anno, esclusi i festivi e le ferie autunnali, i fanciulli d'ambo i sessi della età di anni tre compiuti agli sei;

Art. 2 = L'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano mette a disposizione dell'Asilo Infantile "Regina Margherita" tutto lo stabile di proprietà comunale, sito in Via Orfanotrofo n. 19.

Art. 3 = Il materiale didattico, i mobili per la Direzione e gli Insegnamenti vengono forniti dall'Amministrazione Comunale. Di tutto quanto esiste nei locali dell'Asilo Infantile sarà redatto apposito inventario di cui verrà rilasciato copia alla Direttrice che sarà responsabile di quanto le verrà consegnato.

Art. 4 = I bambini appartenenti a famiglie abbienti sono ammessi, previo versamento anticipato di una retta mensile in ragione di £. 4,00; quelli appartenenti a famiglie povere potranno essere ammessi con esonero dal pagamento totale o parziale della retta mensile stabilita.

Hanno diritto all'ammissione gratuita i figli dei caduti in guerra, degli invalidi e mutilati di guerra, dei mutilati per la Causa Nazionale e quelli appartenenti a famiglie numerose che abbiano diritto all'esonero dal pagamento delle tasse per disposizioni di legge in vigore.

Art. 5 = Nell'Asilo è data ai fanciulli dei due sessi quella educazione religiosa, morale e fisica ed intellettuale che si conviene per renderli preparati ed iniziati alla istruzione elementare.

Art. 6 = A ciascuno dei fanciulli ammessi con esonero dal pagamento della retta mensile, durante i mesi invernali, sarà dato quotidianamente una refezione calda.

Art. 7 = L'Asilo Infantile "Regina Margherita" viene amministrato dal Comune.

Art. 8 = Il Podestà per la vigilanza e direzione dell'asilo si avvale:

a) di una Commissione di vigilanza;

b) della Superiora e Suore dell'Ordine di San Vincenzo dei Paoli.

Art. 9 = La Commissione di vigilanza è composta di cinque membri effettivi, compreso il Presidente e due supplenti.

Il Presidente di diritto è il Podestà. In assenza del Podestà, funziona da Presidente il membro effettivo più anziano di nomina, e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età. I componenti sono nominati dal podestà, con apposito atto deliberativo, per la durata di due anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Art. 10 = La Commissione di vigilanza sarà convocata dal Podestà Presidente o chi per lui, normalmente una volta al mese e in via straordinaria quando sarà ritenuto opportuno. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti e la sua convocazione non sarà valida se non interverranno almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 11 = Le deliberazioni della Commissione di vigilanza saranno raccolte dal Segretario del Comune o da un suo delegato.

Art. 12 = La commissione di vigilanza riceve e discute le domande di ammissione, stabilendo:

a) le domande che devono essere accolte col pagamento intero della retta mensile;

b) quelle che devono essere ammesse con pagamento di metà retta;

c) quelle che devono essere ammesse con esonero totale dal pagamento.

Invigile - sul pagamento - dico meglio, sull'andamento disciplinare dell'Asilo del quale è responsabile la Direttrice.

Discute sui bisogni dell'Asilo e sui miglioramenti che si possono apportare in considerazione dei fondi, disponibili messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 = La Superiora delle suore della Congregazione di S. Vincenzo di Paoli è la Direttrice dell'Asilo Infantile. Essa d'accordo col Podestà provvede alla nomina delle Suore Insegnanti e delle inservienti.

Riferisce al Podestà sull'andamento dell'Asilo, interviene nella riunione della Commissione di vigilanza e fa la relazione sugli eventuali bisogni dell'Asilo stesso.

Art. 14 = Alle Suore addette all'insegnamento verrà corrisposto uno stipendio annuo lordo di L.2551,20 pagabile in dodicesimi posticipazioni sui fondi appositamente stanziati nel bilancio comunale.

Alla inserviente sarà pure corrisposto un salario annuo lordo di lire 1200,00 pure sull'apposito stanziamento del bilancio comunale.

Art. 15 = I fanciulli che frequentano l'Asilo sono ripartiti, secondo l'età, in tre sezioni.

1) Sezione = dai tre anni compiuti ai quattro anni;

2) Sezione = dai quattro anni compiuti ai cinque anni;

Sezione = dai cinque anni compiuti ai sei anni.

Art. 16 = Ai fanciulli dell'Asilo s'impone rigorosamente una sopravveste uniforme.

Art. 17 = Salvo circostanze di forza maggiore l'Asilo si apre il 15 settembre e si chiude il 30 luglio. Gli iscritti possono frequentare l'Asilo tutti i giorni esclusi i di festivi.

Art. 18 = L'orario rimane stabilito come appresso:

dalle ore 8,30 alle 11,30 e dalle 14 alle 16,30 durante i mesi estivi.

E' in facoltà della Direttrice apportare lievi modifiche nelle stagioni autunnali e primaverili, previo sulla osta del Presidente.

Art. 19 = I fanciulli devono recarsi all'Asilo nell'ora stabilita, salvo casi eccezionali che verranno vagliati volta per volta alla Direttrice.

A insindacabile giudizio della Direttrice possono essere allontanati dall'Asilo i bambini che si presentassero per un periodo non inferiore a 15 giorni continui.

Art. 20 = I bambini poveri aventi diritto alla refezione di cui all'art. 6 dovranno osservare l'orario unico.

Art. 21 = Alla vigilanza igienico-sanitaria provvede all'Amministrazione Comunale a mezzo del proprio Ufficio Sanitario.

Art. 22 = Le Suore insegnanti devono essere munite del titolo prescritto di abilitazione all'insegnamento negli Asili Infantili.

Art. 23 = L'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa ai bambini deve essere secondo i programmi in vigore.

atto, ratificato e firmato seduta stante

Il Podestà
f.to G. De Benedictis

Il Segretario Capo
f.to G. Pasqualone

Certificato di pubblicazione

Io sottoscritto Segretario certifico che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno festivo 19 novembre 1933 XII, e che su di esso non pervennero ricorsi.

Ascoli Satriano, li 27 - 11 - 1933 - Anno XII E.F.

Il Segretario Capo
f.to G. Pasqualone

R. Prefettura di Foggia

N. 9472 Div.

Visto: ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 27-4-1934 XV

p. Il Prefetto
Tomaioli

Convenzione

7) Tra la Scuola Materna "San Giovanni" in Ascoli Satriano (FG), rappresentata dal Sindaco Signor Antonio Rolla, e la Congregazione delle Suore di Carità di S. Giovanna Antita Thouret, nella persona della Superiora Provinciale pro-tempore, suor Clementina Caracciolo, residente a Napoli, Istituto "Regina Coeli", via S. Gaudioso, 2

L'anno 1988, il giorno 1° del mese di gennaio

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale di Ascoli Satriano, fin dal 1926, si è assunto in proprio il funzionamento dell'Asilo Infantile "Regina Margheria", oggi Scuola Materna "S. Giovanni"
- ha stipulato fin d'allora una Convenzione con la Congregazione delle Suore di Carità
- nel 1983 le Suore, per motivi inerenti al loro stato di vita religiosa, hanno rinunciato al servizio di ruolo e optato per la continuità del rapporto di Convenzione
- le Suore della Carità accettano di operare nelle funzioni di insegnamento in due sezioni e di direzione della Scuola Materna comunale, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13 della Deliberazione Podestarile N. 143 del 18/11/1933

SI CONVIENE

1. La presemma è patto.
2. La Superiora Provinciale mette a disposizione della Scuola Materna Comunale N.2 Suore.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà la Scuola Materna di personale inserviente sufficiente per la pulizia e l'igiene dei locali ad essa destinati.
4. A ciascuna delle Suore sarà corrisposta una retribuzione mensile, per 13 mensilità, pari all'80% del trattamento economico spettante al personale laico dello stesso livello, applicando tutta la normativa prevista dalle leggi vigenti per il personale dipendente.
5. Le Suore assumono l'impegno di custodire i locali della Scuola Materna "S. Giovanni", sita in Via Orfanotrofo, 19, dove esse svolgono il servizio e per questo godranno gratuitamente dell'alloggio sovrastante la Scuola, con relativo riscaldamento, luce, acqua e canone telefonico.
6. L'Amministrazione Comunale s'impegna a fornire, su richiesta della Direttrice, il materiale didattico e le attrezzature scolastiche necessarie al buon funzionamento della Scuola.
7. L'Amministrazione Comunale provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'immobile, affinché sia idoneo all'uso, nella ottemperanza delle norme legislative vigenti, assumendo a suo totale carico le responsabilità civili, penali ed assicurative.
8. La Superiora Provinciale avrà la facoltà di trasferire e sostituire le Suore per motivi interni della Congregazione.
9. La presente Convenzione ha la durata di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non viene data disdetta da una delle Parti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata A.R.

Letta, approvata e sottoscritta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI ASCOLI MARIANO n. 922 del Reg. in data 16/11/1995:

Oggetto: Scuola Materna Comunale "San Giovanni". A.s. 95/96. Riesame graduatoria di cui a delibera precedente n. 870 del 23/10/1995

L'anno millenovecentonovantacinque, addì sedici del mese di novembre alle ore 14,00 nella sala dell'Amministrazione del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: Rolla Antonio, Sindaco; Danaro Savino, Vice Sindaco; Moscato Salvatore, Assessore; Archidiacono Giovanni, Assessore; partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. B. Cifaldi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, sul quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, i seguenti pareri:

Il responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere NON DOVUTO.

Il Responsabile del servizio ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere NON DOVUTO.

Il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, ha espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 870 del 23/10/1995, con la quale veniva approvata, in via provvisoria, la graduatoria delle dipendenti da destinare all'insegnamento nelle tre sezioni di scuola materna comunale funzionanti per il corrente anno;

Viste le osservazioni e controdeduzioni fatte pervenire dal personale interessato, a seguito della notifica della stessa;

Vista la relazione del segretario comunale, con la quale, alla luce delle variazioni legate ai suddetti motivi, viene riformulata la graduatoria finale del personale di che trattasi;

Visto, altresì, il parere dell'Avv. Carmine Battiante;

Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale in ordine alla legittimità del presente atto;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Ad integrazione e modifica della propria deliberazione n. 870 del 23/10/1995, confermare, giusto parere legale espresso dall'Avv. Carmine Battiante (se ne dà copia dopo la deliberazione di giunta: d.r.), quale coordinatrice della scuola la superiora delle Suor di Carità e quali insegnanti per una sezione le religiose Suor Maria Rosaria Corso e Suor Raffaella Minervino;

Approvare, in via definitiva, la graduatoria finale di merito delle insegnanti di ruolo del Comune, così come formulata nella relazione del segretario comunale, che si allega al presente atto come parte integrante sostanziale;

Nominare per l'insegnamento nelle due sezioni spettanti al Comune le insegnanti:
1) Scalzulli Maria Rita; 2) Coluccelli Lucia; 3) Corbo Maria Rosaria; 4) D'Apollo Maria Potita;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di ottenere l'autorizzazione all'anzionamento della scuola.